

## DECISIONE (UE) 2023/2116 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 15ª riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi relative alle qualifiche e all'indipendenza degli enti di valutazione e a un metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, la modifica del regolamento interno del comitato di esperti tecnici, e la modifica dei riferimenti ai documenti tecnici della STI TAF elencati nell'appendice I delle prescrizioni tecniche uniformi relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»), mediante l'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 <sup>(1)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici («CTE») dell'OTIF.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all'articolo 6 delle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU) - appendice F della convenzione, il CTE è competente per l'adozione o la modifica, tra l'altro, delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) relative alle qualifiche e all'indipendenza degli enti di valutazione (UTP GEN-E), a un metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi (UTP GEN-G) e alle applicazioni telematiche per il trasporto merci (UTP TAF).
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 10, della COTIF, il CTE è competente a definire il proprio regolamento interno.
- (5) Il CTE ha inserito nell'ordine del giorno della sua 15ª sessione, che si terrà il 13-14 giugno 2023, una proposta di decisione relativa alla revisione completa dell'UTP GEN-E, alla revisione dell'UTP GEN-G, alla modifica del proprio regolamento interno e all'aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici delle specifiche tecniche di interoperabilità relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci (STI TAF) elencati nell'appendice I delle UTP TAF.
- (6) Gli obiettivi delle decisioni previste del CTE sono allineare l'UTP GEN-E alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, rivedere l'UTP GEN-G, modificare il regolamento interno del CTE e allineare le UTP TAF alle norme dell'UE, ossia al regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede i CTE, poiché le decisioni proposte vincoleranno l'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l'aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19).

